REGOLAMENTO (CEE) N. 680/75 DEL CONSIGLIO

del 4 marzo 1975

che modifica il regolamento (CEE) n. 1876/74 concernente l'aggiunta di alcole ai prodotti del settore vitivinicolo

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 816/70 del Consiglio, del 28 aprile 1970, relativo a disposizioni complementari in materia di organizzazione comune del mercato vitivinicolo [1], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 678/75 [2], in particolare l'articolo 25, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione,

considerando che ai sensi dell'articolo 25, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 816/70 l'aggiunta di alcole ai prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, di questo regolamento è vietata, salvo per i vini alcolizzati e i vini liquorosi ; che l'articolo 25, paragrafo 2, consente tuttavia di derogare a tale divieto ;

considerando che il regolamento (CEE) n. 1876/74 del Consiglio, del 15 luglio 1974, concernente l'aggiunta di alcole ai prodotti del settore vitivinicolo [3] prevede tale deroga per taluni prodotti ;

considerando che sembra opportuno prevedere la possibilità di aggiungere alcole ai mosti di uve importati dai paesi terzi per stabilire una pratica comparabile a quella prevista per i mosti di uve comunitari ; che tuttavia l'autorizzazione di tale pratica, se effettuata sistematicamente e senza limiti, rischierebbe di perturbare il mercato dei mosti di uve comunitari ; che occorre pertanto esaminare, al termine di un periodo sperimentale, le conseguenze di tale autorizzazione ; che a tal fine è parso opportuno limitare tale periodo al 31 dicembre 1975 ; che peraltro l'esperienza acquisita per i prodotti di cui all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 1876/74 consente di prolungare dal 31 agosto 1975 al 31 dicembre 1975 il periodo provvisorio previsto ;

che occorre pertanto modificare il regolamento (CEE) n. 1876/74,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il testo dell'articolo 1, punto 3, del regolamento (CEE) n. 1876/74 è sostituito dal seguente testo :

« a) i mosti di uve prodotti nella Comunità provenienti esclusivamente da vitigni di cui all'articolo 16 del regolamento (CEE) n. 816/70 ed aventi una gradazione alcolometrica naturale non inferiore a 8°5,

b) i mosti di uve parzialmente fermentati prodotti nella Comunità, provenienti esclusivamente da vitigni di cui all'articolo 16 del regolamento (CEE) n. 816/70 e aventi almeno la gradazione alcolometrica naturale minima fissata per la zona viticola nella quale le uve sono state raccolte,

c) i mosti di uve importati aventi una gradazione alcolometrica naturale non inferiore a 8°5,

d) i vini da pasto,

e) i v.q.p.r.d.,

f) in taluni casi, i vini liquorosi, anche importati,

g) i vini importati conformi alle condizioni dell'articolo 28, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 816/70,

destinati alla lavorazione di prodotti della voce 22.06 della tariffa doganale comune ; ».

Articolo 2

L'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 1876/74 è completato dal seguente paragrafo 1 bis :

« 1 bis. I prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 3, lettere a) e b), non possono avere, dopo

---

(1) GU n. L 99 del 5. 5. 1970, pag. 1.
(2) Vedasi pag. 43 della presente Gazzetta ufficiale.
(3) GU n. L 198 del 20. 7. 1974, pag. 1.

l'aggiunta di alcole, una gradazione alcolometrica effettiva inferiore a 15° e superiore a 22°. »

Articolo 3

Nell'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 1876/74, la data del 31 agosto 1975 è sostituita dal 31 dicembre 1975.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Esso è applicabile a decorrere dal 1° luglio 1975.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 4 marzo 1975.

Per il Consiglio

Il Presidente

M. A. CLINTON